

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 32/2024

[RASSEGNA](#)

NOTIZIARIO N 173 DEL 20 SETTEMBRE 2024

[A CURA DI:](#)

[FEDERICA TRESCA - ETTORE WILLIAM DI MAURO: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO](#)

[DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO](#)

[GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE](#)

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.*

I. Diritto civile e pubblico

ANTIRICICLAGGIO

***Cassazione, ordinanza, 11 settembre 2024, n. 24396, sez. II civile**

Dovere di segnalazione – Provenienza denaro – Movimentazioni sospette

In materia di normativa antiriciclaggio, il dovere di segnalazione del responsabile della filiale bancaria non si esaurisce con la mera conoscenza soggettiva dei clienti e della liceità apparente delle operazioni finali. Egli è tenuto ad investigare l'origine e la provenienza del denaro contante utilizzato, applicando criteri oggettivi anche in base alle "Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio" della Banca d'Italia. La valutazione *ex post* della liceità complessiva di un'operazione non esonera dall'obbligo di approfondimento sulle movimentazioni sospette a monte.

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

***Consiglio di Stato, sentenza, 13 settembre 2024, n. 7570, sez. V**

Appalto – Chiarimenti della Stazione appaltante – Opere pubbliche

Le clausole violative del principio di tassatività delle clausole di esclusione di cui all'art. 83 comma 8 D.Lgs. n. 50 del 2016 devono ritenersi affetta da nullità, e pertanto da considerare come non apposte e quindi disapplicabili, poiché finiscono per integrare un requisito ulteriore rispetto a quelli espressamente previsti dagli artt. 80 e 83 del Codice dei contratti pubblici, cosa non consentita dall'ordinamento, che anzi in tal caso prevede la sanzione massima della nullità.

Detto stigma di nullità è tale per cui la clausola in tal senso viziata è da intendersi come "non apposta" a tutti gli effetti di legge, quindi inefficace e *tamquam non esset*, senza alcun onere di doverla impugnare, dovendosi semmai impugnare gli atti conseguenti che ne facciano applicazione.

Cassazione, ordinanza, 27 agosto 2024, n. 23155, Sez. Un. civile

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - RAPPORTO DI CONCESSIONE - IN GENERE Concessione di servizi e

Si configura un appalto di pubblico servizio, anche in base al diritto unionale, quando il corrispettivo è pagato direttamente dall'Amministrazione al prestatore del servizio, il quale, conseguentemente, non ne sopporta il rischio legato alla gestione, a differenza del concessionario di servizi, il quale trae la propria remunerazione dai proventi ricavati dagli utenti. (Nella specie, le S.U. hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia relativa alla fase esecutiva dell'appalto del servizio di refezione scolastica e di supporto ai servizi ausiliari dei nidi d'infanzia comunali, in cui l'amministrazione comunale si era impegnata a pagare direttamente oltre la metà del corrispettivo complessivo stimato).

Cassazione, sentenza, 9 agosto 2024, n. 22656, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità ex art. 40 della legge n. 47 del 1985 - Ambito di applicazione - Preliminare di vendita di immobile realizzato in assenza di titolo edilizio - Esclusione - Fondamento.

La sanzione della nullità prevista, ex art. 40 della l. n. 47 del 1985, per i negozi relativi a immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione ai soli contratti con effetti traslativi e non anche a quelli con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita, non soltanto in ragione del tenore letterale della norma, ma anche perché la dichiarazione di cui all'art. 40, comma 2, della medesima legge, in caso di immobili edificati anteriormente al 1° settembre 1967, o il rilascio della concessione in sanatoria, possono intervenire successivamente al contratto preliminare.

Cassazione, sentenza, 2 agosto 2024, n. 21841, sez. I civile

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE Provvedimento della Banca d'Italia avente a oggetto la nullità delle fideiussioni omnibus redatte dall'ABI per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287 del 1990 - Estensione dell'invalidità anche alle fideiussioni ordinarie pattuite tra la banca e il cliente - Esclusione - Ragioni.

La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca; tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente.

Cassazione, sentenza, 30 luglio 2024, n. 21344, sez. I civile

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO Contratti bancari - Disciplina introdotta dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013 - Divieto dell'anatocismo - Necessità dall'adozione di apposita delibera da parte del CICR - Esclusione.

In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.

Cassazione, ordinanza, 30 luglio 2024, n. 21317, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Originaria domanda di declaratoria della legittimità del recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. con contestuale incameramento della caparra confirmatoria – Successiva domanda di risoluzione del contratto - Domanda nuova - Esclusione - Fondamento.

La domanda di risoluzione del contratto non costituisce domanda nuova rispetto a quella con cui il contraente non inadempiente abbia originariamente chiesto la declaratoria della legittimità del proprio recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., con contestuale incameramento della caparra confirmatoria, essendo l'azione di recesso un'ipotesi di risoluzione ex lege.

Cassazione, ordinanza, 10 luglio 2024, n. 18942, sez. II civile

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - In genere - Recesso - Risoluzione consensuale - Distinzione - Prescrizione convenzionale della forma scritta per l'esercizio del recesso - Estensione alla risoluzione consensuale - Inammissibilità - Conseguenze.

In tema di contratto di agenzia, la sostanziale diversità, per natura ed effetti, fra il recesso - il quale consiste in una dichiarazione unilaterale ricettizia, volta a far cessare il rapporto a tempo indeterminato, che non richiede accettazione della controparte e produce effetto solo che quest'ultima ne abbia avuto conoscenza (salvo, ex art. 1350 c.c., l'obbligo della parte recedente di dare il prescritto preavviso o di corrispondere l'indennità sostitutiva) - e la risoluzione consensuale - che è invece un negozio bilaterale volto a porre fine al vincolo contrattuale (art. 1372 c.c.) - comporta che la prescrizione dell'uso della forma scritta, pattuita per l'esercizio del recesso, non è estensibile all'ipotesi di risoluzione per mutuo consenso, la cui manifestazione di volontà non solo non è soggetta ad alcuna prescrizione di forma, che non risulti previamente pattuita con specifico riferimento al negozio in questione, ma può anche implicitamente desumersi dal comportamento delle parti che concordemente cessino di dare ulteriore corso alle prestazioni reciproche.

Cassazione, sentenza, 10 luglio 2024, n. 18878, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DETERMINABILITÀ - IN GENERE Multiproprietà immobiliare - Natura - Contratto preliminare di quota di multiproprietà - Contenuto - Individuazione della quota o determinabilità della stessa - Necessità - Fondamento - Criteri.

L'istituto della multiproprietà immobiliare, che si caratterizza per il diritto di godimento turnario di un medesimo bene da parte di una pluralità di soggetti, richiede che sia in concreto individuata la quota di ciascun comproprietario, come effettiva entità della partecipazione al godimento dell'alloggio; pertanto, il preliminare avente ad oggetto una quota di multiproprietà, dovendo contenere tutti gli elementi essenziali del futuro contratto definitivo, deve recare l'indicazione della quota nella sua effettiva misura o, comunque, i criteri per la sua determinazione millesimale, incidendo tali elementi sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., e non risultando sufficiente all'uopo l'indicazione del solo periodo di godimento dell'immobile riservato al promissario acquirente.

Cassazione, sentenza, 9 luglio 2024, n. 18681, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Preliminare di vendita immobiliare di cosa generica - Oggetto del contratto - Pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c. - Necessità dell'esatta individuazione dell'immobile con il preliminare - Sussistenza - Fondamento.

In caso di contratto preliminare di vendita immobiliare di cosa generica, l'oggetto dello stesso può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua stipulazione, nella sola ipotesi in cui l'identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., caso nel quale occorre che l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento.

DEMANIO

Cassazione, ordinanza, 31 luglio 2024, n. 21495, sez. II civile

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE Determinazione dei limiti dell'alveo e delle sponde di un corso d'acqua - Controversie relative - Competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche - Criterio di discriminazione ai fini della competenza per materia - Fattispecie.

Ai fini del riparto di competenza fra giudice ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, in caso di contestazioni che attengono ai limiti dell'alveo e/o alle sponde di corsi d'acqua pubblici, il criterio di discriminazione sta nella necessità, o meno, di indagini tecniche per stabilire se l'area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario senza che rilevi che la questione abbia carattere pregiudiziale, o meramente incidentale, o sia stata proposta in via di eccezione, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario. (Nella specie relativa ad un giudizio di usucapione avente ad oggetto un terreno coincidente con l'alveo di un torrente e con le relative aree spondali, la S.C. ha respinto il ricorso per essere competente il tribunale regionale delle acque pubbliche in considerazione della necessità di un'indagine tecnica volta a stabilire se l'area rientrasse ancora nel demanio idrico ovvero avesse perso tale qualità per effetto del ritiro delle acque del predetto torrente o di una sdeemanializzazione tacita).

EDILIZIA E URBANISTICA

***Consiglio di Stato, sentenza, 11 settembre 2024, n. 7523, sez. II**

Attività edificatoria – Permesso di costruire – Proprietario

Il permesso di costruire può essere rilasciato non solo al proprietario dell'immobile, ma a chiunque abbia titolo per richiederlo (così come previsto dall'art. 11, co. 1, D.P.R. n. 380/2001), e tale ultima espressione va intesa nel senso più ampio di una legittima disponibilità dell'area, in base ad una relazione qualificata con il bene, sia essa di natura reale, o anche solo obbligatoria, purché, in questo caso, con il consenso del proprietario. Il Comune, prima di rilasciare il titolo, ha l'onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questi sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria.

SERVITÙ

Cassazione, sentenza, 30 luglio 2024, n. 21254, sez. II civile

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE Requisiti - Uso di formule sacramentali - Esclusione - Volontà inequivocabile delle parti di costituire la servitù per l'utilità di un fondo con imposizione di un peso su un altro fondo - Necessità - Requisiti formali - Contenuto.

Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, essendo sufficiente che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivocabile, anche se il contratto sia diretto ad altro fine.

SUCCESSIONI

***Cassazione, sentenza, 13 settembre 2024, n. 24655, sez. II civile**

Conto corrente cointestato – Divisione ereditaria

La presunzione di appartenenza al 50% delle giacenze su un conto cointestato può essere superata solo mediante prova contraria, mancando tale riscontro, le somme trasferite sul conto personale di uno dei contitolari non possono essere ascrritte alla massa ereditaria del *de cuius*.

USUCAPIONE

Cassazione, sentenza, 5 agosto 2024, n. 22032, Sez. II civile

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE Tassatività degli atti interruttivi - Domande giudiziali accessorie rivolte ad autorità giudiziaria diversa dal giudice civile - Idoneità all'interruzione - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di usucapione, gli atti interruttivi del possesso, aventi natura recuperatoria e demolitoria e tassativamente previsti dal comb. disp. degli artt. 1165 e 2943 c.c., possono consistere anche in domande giudiziali accessorie rispetto ad altre, rivolte ad autorità giudiziaria diversa dal giudice ordinario, purché dotata della necessaria "potestas". (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva negato effetto interruttivo ad una domanda di condanna alla demolizione di un manufatto abusivo, proposta dinanzi al giudice amministrativo ed accessoria rispetto a quella di accertamento dell'illegittimità della costruzione).

II. Diritto tributario

* Cassazione, sentenza 5 settembre 2024, n. 23941, sez. V

Retrocessione di crediti in precedenza ceduti a garanzia del pagamento del canone di locazione finanziaria - Esclusa imposta sostitutiva

Stante l'assenza di natura creditizia o finanziaria, le cessioni di crediti a scopo di garanzia delle obbligazioni derivanti da contratti di leasing non... beneficiano dell'imposta sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15 e 17, ma scontano l'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota dello 0,50% ai sensi dell'art. 6 della tariffa - parte prima annessa al D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di contratti caratterizzati da autonomia funzionale - seppur nel contesto di un collegamento negoziale - rispetto ai contratti originanti le obbligazioni garantite (così Cass., Sez. T, 16 ottobre 2023, n. 28734).

In tale direzione, quindi, e sotto il profilo tributario oggetto di controversia, l'operazione finanziaria rilevante ai fini del menzionato beneficio fiscale è quella caratterizzata dall'erogazione di una provvista finanziaria... cioè nella possibilità di attingere danaro, in qualunque momento ciò sia necessario (così Cass., Sez. V, 29 marzo 2002, n. 4611), ipotesi questa non riscontrabile né nel contratto di leasing in relazione al quale era stata offerta la predetta garanzia tramite la cessione pro solvendo dei crediti e tanto meno nell'atto di retrocessione di detti crediti, all'esito dell'estinzione del debito..., dovendo sul punto solo aggiungersi che risulta preclusa un'interpretazione estensiva della nozione di finanziamento.

* Cassazione, sentenza 11 settembre 2024, n. 24387, sez. V

Agevolazioni "prima casa" - Preposidenza immobile agevolato- Conferimento in trust - Non spettano

La natura meramente formale, strumentale e temporanea che caratterizza la proprietà immobiliare istituita in capo al trustee incide anche sulla questione riguardante la verifica dei requisiti per il riconoscimento della agevolazione "prima casa", secondo la disciplina vigente *ratione temporis*, ai sensi della nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in quanto fra detti requisiti vi è quello della cd. "impossidenza" (la mancanza, al momento dell'atto di acquisto, della titolarità di altra abitazione acquistata con l'agevolazione "prima casa").

Il conferimento dei beni al trust produce soltanto efficacia "segregante", sia perché di detti beni il trustee non è proprietario, bensì amministratore, sia perché gli stessi non possono che essere trasferiti ai beneficiari. Da detta segregazione non deriva, quindi, alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, che si realizzeranno solo successivamente in favore dei beneficiari (Cass. n. 21614 del 26/10/2016). Si tratta di un trasferimento non definitivo, non stabile e con limitazioni d'esercizio e godimento; esso non da luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, che si realizza solo in un momento successivo, laddove il trasferimento dei beni sia disposto a favore dei beneficiari del trust, se diversi dal disponente. Di conseguenza, poiché l'atto di dotazione del trust non comporta l'attribuzione definitiva dei beni a vantaggio del trustee, lo stesso non determina, in capo al disponente, quella situazione di "impossidenza", richiesta dalla norma sull'agevolazione "prima casa", per potere accedere nuovamente al beneficio.

*** Cassazione, sentenza 11 settembre 2024, n. 24420, sez. V**

Agevolazioni "prima casa" - Dichiarazione di impegno al trasferimento della residenza entro 18 mesi - Rinuncia

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui non è possibile fruire dell'agevolazione prevista per l'acquisto della prima casa, previa rinuncia a un precedente analogo beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina, in conseguenza del divieto di reiterazione interna derivante dalla legge, e del carattere negoziale, non revocabile per definizione, della precedente dichiarazione di voler fruire del beneficio (Cass. n. 8784 del 28/06/2000; n. 9607 del 21/07/2000; n. 229 del 10/01/2003; n. 21671 del 19/10/2011; n. 17294 del 30/07/2014; n. 4600 del 14.02.2022). Il legislatore non prevede la possibilità di rinunciare alle agevolazioni "prima casa".

Il rapporto giuridico-tributario che sorge a seguito della dichiarazione resa in atto dal soggetto acquirente e avente ad oggetto il possesso dei requisiti prescritti dalla norma di cui alla Nota II-bis) deve ritenersi perfezionato laddove dette condizioni risultino effettivamente sussistenti. Pertanto, conseguita l'agevolazione "prima casa", questa non sarà più revocabile dalla parte, salvo il caso in cui la dichiarazione resa dal contribuente atteneva l'impegno a trasferire entro diciotto mesi la propria residenza. In tale ipotesi, infatti, essendo il requisito in esame rimesso ad una condotta del contribuente, egli può, ma solo in pendenza del relativo termine, revocare la dichiarazione di intenti

formulata nell'atto di acquisto dell'immobile. A tal fine, l'acquirente che non intende adempiere all'impegno assunto in atto è tenuto a presentare un'apposita istanza all'ufficio presso il quale l'atto è stato registrato, con la quale revoca la dichiarazione d'intenti espressa in atto di volere trasferire la propria residenza nel comune nel termine di diciotto mesi dall'acquisto e richiede la riliquidazione dell'imposta assolta in sede di registrazione (v. la Risoluzione dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2011 n. 105). Decorso il termine di diciotto mesi dalla data dell'atto senza che il contribuente abbia provveduto a trasferire la residenza o a presentare all'ufficio dell'Agenzia un'istanza con la quale revoca la dichiarazione di intenti di cui sopra, si verifica la decadenza dell'agevolazione "prima casa" fruita in sede di registrazione dell'atto.

*** Cassazione, sentenza 11 settembre 2024, n. 24462, sez. V**

Iva- Agevolazioni "prima casa" - Immobile costruito su terreno facente parte di complesso immobiliare adibito a struttura ricettivo - turistica

Come ha già affermato questa Corte (Cass. n. 8032 del 03/04/2013), l'indagine sulle caratteristiche di un edificio, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 4%, prevista dal n. 21, parte seconda, della tabella A, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere condotta sulla base degli elementi strutturali e funzionali delle singole unità al momento della ultimazione dell'edificio ovvero delle classificazioni catastali definitivamente stabilite.

Al trasferimento dell'immobile, acquistato come prima casa, è applicabile, pertanto, l'aliquota IVA agevolata al 4%, se lo stesso sia stato accatastato nella categoria A2 e destinato ad abitazione non di lusso (nel senso di un effettivo e concreto impiego abitativo dell'immobile), essendo irrilevante la destinazione urbanistica del terreno, in considerazione della piena autonomia della disciplina catastale rispetto alle norme urbanistico - edilizie.